

Corte di Cassazione IV sez. penale – 28 luglio 2008, n. 31448 – Pres. Morgigni – Rel. Bricchetti.

**Antifurto satellitare – Furto Veicolo – Qualificazione reato – Art. 56 cod. pen. – Tentativo – Escluso.**

*In caso di furto di un veicolo dotato di un sistema di localizzazione satellitare, il reato deve ritenersi consumato e non semplicemente tentato.*

*Infatti, le modalità di funzionamento di tale sistema non consentono all'avente diritto un costante ed ininterrotto controllo del bene sottratto.*

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la condanna di XXXX., alle pene di mesi sei di reclusione ed Euro 180,00, di multa, per il reato di furto. L'antifurto satellitare aveva consentito di localizzare l'escavatore sottratto da XXXX.

Alla guida del mezzo era stato trovato l'imputato, il quale aveva ammesso di averlo "rubato su commissione".

La Corte territoriale, condividendo la valutazione compiuta dal giudice di primo grado, affermava che il furto era da considerarsi consumato, non semplicemente tentato.

L'imputato si era, invero, ormai impossessato del mezzo e l'immediata attivazione dell'antifurto aveva soltanto consentito di localizzarlo, quando ormai era uscito dalla sfera di vigilanza e di controllo del proprietario.

2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento.

Deduce l'erronea applicazione degli artt. 56 e 624 c.p., ribadendo che il reato non aveva oltrepassato lo stadio del tentativo.

Sostiene in proposito che il sistema di antifurto satellitare operante sull'escavatore avrebbe consentito al proprietario di continuare ad esercitare la vigilanza sulla res, atteso che, scattato l'allarme, l'operatore VIASAT aveva subito localizzato il mezzo.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il reato di furto è, invero, consumato, come d'altra parte questa Corte ha già avuto modo di affermare in una vicenda analoga (cfr. Cass. 4<sup>^</sup> 11 dicembre 2002, p.m. in c. Talal Ali, RV 223484).

3.1. Il delitto di furto si consuma nel momento in cui l'agente, dopo avere sottratto la cosa, ne consegue la disponibilità autonoma al di fuori della sorveglianza dell'avente diritto.

Non è, di riflesso, da ritenersi consumato quante volte l'avente diritto sorvegli le fasi dell'azione furtiva, sempre che possa interromperla in ogni momento, atteso che, in tal caso, la cosa non è ancora uscita dalla sua sfera di vigilanza.

3.2. Nel caso in esame, è dunque decisivo il rilievo che, nel momento della sottrazione e del conseguente allontanamento con la res furtiva, il soggetto attivo del reato avesse instaurato una relazione diretta con il bene, al di fuori della sfera di controllo dell'avente diritto, benché oggetto della sottrazione fosse un veicolo munito di sistema di antifurto satellitare.

Tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottrattagli.

Il sistema satellitare è congegnato, invero, in modo tale che la segnalazione sia recepita dalla "centrale servizi".

La centrale, peraltro, non segue permanentemente gli spostamenti di tutti i veicoli dotati del sistema.

In altre parole, il sistema non assicura una costante vigilanza durante l'intera fase dell'azione illecita.

La possibilità di individuare il veicolo e di rilevarne gli spostamenti è, infatti, correlata ad una richiesta dell'interessato alla centrale servizi, cosicché la successiva localizzazione attiva la possibilità di "recupero" di un bene ormai uscito dalla sfera di controllo del possessore.

4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1.000,00, (mille/00).

P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, (mille/00).